ESENZIONE WELFARE AZIENDALE

L'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello n. 10/2019, specifica quando i benefit concessi ai dipendenti sono esenti dalla tassazione in busta paga, e non determinano oggetto di base imponibile INPS. L'interpello ineriva una società chiedente di conoscere il corretto trattamento fiscale di un piano di welfare, che includeva una serie di servizi destinati a diverse categorie di lavoratori.

In particolare il piano di welfare prevedeva:

- il diritto all'assistenza domiciliare ai familiari anziani e alla frequenza a un corso privato di lingua per i figli per la categoria dei "manager" (amministratore unico e direttore di sala);

- un servizio di check-up cardiaco presso una struttura sanitaria convenzionata per la categoria degli "addetti alla sala" (cinque, di cui uno lavoratore in somministrazione a tempo determinato e uno stagista extracurriculare, percettore di un'indennità inquadrabile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

Fuori dal piano erano gli addetti alla cucina (cinque) e l'addetto alla cassa (uno).

Le Entrate sono state così chiamate ad affrontare una materia già trattata e anche questa volta hanno confermato che i benefit si devono applicare alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, devono fornire solo erogazioni in natura e perseguire specifiche finalità. Ribadito quindi il principio secondo cui bisogna che i benefit non siano rivolti ad personam o costituiscano vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori, affinché i benefici riconosciuti da un datore di datore ai propri dipendenti non generino imponibile per questi ultimi.

Nella vicenda in oggetto, il piano di welfare prospettato non garantisce servizi alla generalità dei dipendenti. In questi casi deve essere valutato se i destinatari costituiscano una "categoria di dipendenti" ai fini della non concorrenza dei benefit alla determinazione del reddito di lavoro; categoria che non include solo le categorie

Riproduzione vietata

previste nel codice civile (dirigenti, operai etc.), ma a tutti i dipendenti di un certo tipo (di un certo livello o di una certa qualifica oppure, ad esempio, tutti i dipendenti del turno di notte), a patto che l'inquadramento basti a scongiurare la concessione di erogazioni ad personam in esenzione da imposte (linee guida presentate dalle stesse Entrate con la circolare 5/2018).

L'Agenzia nella risposta sottolinea poi che in riferimento all'amministratore della società e direttore di sala, l'esenzione non può essere applicabile giacché i due beneficiari non possono essere considerati categoria omogenea dal punto di vista dell'inquadramento giuridico e contrattuale, tanto meno per le mansioni svolte. Diverso invece il caso della categoria degli addetti alla sala, che si possono considerare categoria omogenea dal punto di vista contrattuale.

BENEFIT ANCHE A STAGISTI E TEMPO DETERMINATO

L'Istituto precisa poi che il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 51 del TUIR si applica anche allo stagista (titolare di reddito assimilato) e all'addetto alla sala assunto con un contratto di somministrazione a tempo determinato.

Riproduzione vietata